

Attualità

In Austria effetto esonero sulle holding

10 Ottobre 2005

La riforma fiscale del 1998 relativa all'esenzione internazionale delle partecipazioni si è ripercossa sulla tassazione dei dividendi



Nel sistema tributario austriaco non esiste un *genus societario* specifico ai fini della costituzione di una *holding*. Tuttavia il meccanismo in vigore offre importanti vantaggi. Dalla esenzione dei dividendi di fonte interna alla disciplina dei dividendi di fonte estera che, in talune condizioni, godono di eguale esenzione. A differenza di quanto avviene in Paesi quali il Lussemburgo o il Liechtenstein, in Austria non è dato rinvenire un *genus societario* specifico ai fini della costituzione di una *holding*. A tal fine le società costituite possono assumere la forma di una società per azioni (AG) o di una società a responsabilità limitata (GmbH). Anche il regime delle società *holding* austriache offre importanti vantaggi. Innanzitutto l'introduzione, a seguito della riforma fiscale del 1998, dell'esenzione internazionale sulle partecipazioni (*internationales schachtelprivileg*), ha avuto ampi riflessi sulla tassazione dei dividendi. Infatti i dividendi di fonte interna, normalmente soggetti a una ritenuta del 25 per cento, sono esenti.

Il trattamento dei dividendi di fonte estera

Ancora più interessante la disciplina dei dividendi di fonte estera. La legge austriaca di applicazione della direttiva madre-figlia (direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990) prevede che i dividendi godono di esenzione al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la società percipiente deve essere residente in Austria o essere una stabile organizzazione austriaca di una società residente in un altro Stato membro UE; la società erogante non deve essere residente in Austria; la società controllata estera deve essere costituita in una forma paragonabile alla AG o alla GmbH; le società indicate nell'allegato della direttiva madre-figlia

ovvero *aktiengesellschaft* (società per azioni), *gesellschaft mit beschränkter haftung* (società a responsabilità limitata), *versicherungsvereine auf gegenseitigkeit* (assicurazioni e mutue assicuratrici), *erwerbs und wirtschaftsgenossenschaften* (cooperative), *betriebe gewerblicher art von körperschaften der öffentlichen rechts* (aziende di pubblico interesse), *sparkassen* (banche e istituti di credito) possiedono i requisiti necessari in ogni caso. Le altre persone giuridiche, invece, sono soggette a verifica in relazione ai seguenti aspetti: capitale azionario; responsabilità limitata degli azionisti con riferimento ai debiti contratti dalla società; attività decisionale svolta dalla direzione della società, personalità distinta da quella degli azionisti;

- la società controllante deve detenere almeno il 25 per cento del capitale della controllata;

- la partecipazione minima del 25 per cento deve essere detenuta per un periodo continuativo di almeno due anni, durante il quale gli eventuali dividendi distribuiti sono soggetti a tassazione. Alla scadenza del periodo minimo di detenzione, i dividendi sono considerati definitivamente esenti. L'imposta sui redditi societari, nella misura del 25 per cento, corrisposta durante il periodo di detenzione, può essere rimborsata o portata a credito.

Le modifiche introdotte dal 2004

A decorrere dal 2004 sono state introdotte modifiche ad alcune delle condizioni necessarie per usufruire dell'esenzione. In particolare la società controllante è tenuta alla conservazione dei libri contabili secondo quanto stabilito dalla normativa austriaca. In alternativa può qualificarsi come società estera residente in Austria ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi societari; la controllante deve detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale della società controllata; la partecipazione del 10 per cento deve essere detenuta per un periodo minimo di 1 anno. La disciplina dell'esenzione trova applicazione anche nei riguardi delle stabili organizzazioni di società residenti in altri paesi dell'Unione europea che soddisfino i requisiti precedentemente indicati.

La normativa antielusione

La normativa austriaca ha previsto anche una norma antielusiva per evitare che beneficino dell'esenzione le società il cui reddito di fonte estera è soggetto a imposizione non ordinaria. Secondo il regolamento n. 57/1995 si presume l'elusione quando:

- l'attività della società controllata consiste nel realizzare redditi derivanti dalla vendita delle partecipazioni o dalla vendita di beni immobili;

- l'imposizione fiscale del Paese di residenza della società controllata è inferiore al 15 per cento della base imponibile determinata ai sensi della legge tributaria austriaca.

Ulteriori vantaggi riconducibili alla costituzione di società *holding* sono quelli relativi alla mancanza di un indice di indebitamento rigidamente stabilito e la possibilità di realizzare operazioni di

ristrutturazione societaria, nazionale che internazionale, senza che queste producano effetti a livello fiscale. In particolare per ciò che concerne il primo aspetto occorre rilevare come anche alle società *holding* si applicano i principi generali relativi alla sottocapitalizzazione. Questo significa che, se il capitale risulta inadeguato ai fini della tassazione, una parte dell'indebitamento nei confronti degli azionisti può essere considerata come capitale netto.

di

Guerrino Sozza

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/austria-effetto-esonero-sulle-holding>